R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

In composizione monocratica

ha pronunziato la seguente

SENTENZA N.270/2026

sul ricorso in materia di pensioni n. **23895** del registro di Segreteria, proposto da S. M., nato a omissis il omissis, residente a omissis (omissis), omissis, cod. fisc. omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pisani, con domicilio fisico in Roma, Circonvallazione Clodia 36/A, e domicilio digitale fabiopisani@ordineavvocatiroma.org / fax 06.39741269

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano e Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede Avvocatura Inps, giusta procura in atti

resistente

Visto il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice della Giustizia Contabile

Visti gli atti e i documenti di causa,

trattato nella pubblica udienza del 10 settembre 2026

FATTO

1. Con ricorso notificato all'INPS, il ricorrente S. M. - premesso di aver prestato servizio quale Vigile Permanente nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la qualifica di Capo Squadra - ha riferito di essere rimasto ferito, il 27 luglio 1993, nell'esercizio delle sue funzioni, a causa della esplosione di una autobomba a omissis; di aver riportato postumi invalidanti a carattere permanente per i quali è stato riconosciuto invalido al 30% e vittima di atto di terrorismo (con attestazione della Prefettura di Catanzaro, Ufficio Territoriale del Governo, del 18 settembre 2006). Egli ha poi proseguito la propria attività lavorativa fino al 31 maggio 2019, data in cui è stato collocato a riposo.

Ha quindi convenuto in giudizio l'Inps al fine accertare e dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione della pensione di quiescenza, applicando le speciali previsioni della legge n. 206 del 2004 che tutela le vittime di atti di terrorismo ed in particolare gli artt. 2, c.1; 3, c. 1 e 4, c. 2 bis, con il pagamento delle differenze sui ratei pensionistici arretrati effettivamente dovuti a decorrere dal suo collocamento a riposo, da rivalutarsi annualmente, *ex* art. 7 della stessa legge n. 206 del 2004, nonché con l'attribuzione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

2. Si è costituito in giudizio l'Inps, rappresentando che il trattamento di quiescenza del ricorrente è stato inizialmente liquidato con la determinazione n° omissis con un importo di arretrati di € 8.349,26, salvo poi procedere a riliquidazione mediante determinazione nr. omissis del 09/10/2020, con rata di applicazione di dicembre 2020 e un importo di arretrati di € 16.104,22, in cui si precisa che "*l'importo annuo lordo del trattamento pensionistico è pari ad € 30.330,10, corrispondente all'ultima retribuzione integralmente percepita*" (cfr. all. nr. 5 prospetto retribuzione inviata dal Ministero dell'Interno) incrementata dei 3 scatti (7,50%).

Ha ribadito che il citato articolo 4 della Legge nr. 206/2004 al comma 2 bis prevede "*per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa .....al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1*".

Su questo specifico punto la Circolare Inps, nr. 98/2016 (all. nr. 10), al paragrafo 2, dispone che "per retribuzione "annua" ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 4 va intesa la "retribuzione riferita al periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno in cui si colloca la cessazione del rapporto di lavoro, coincidente

con le ultime 52 settimane lavorate".

Sicché, a fronte di una retribuzione, come attestata dal Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il calcolo della pensione spettante è stato determinato come da allegato n. 6 e tenendo conto delle istruzioni operative di cui alla circolare n. 122/2007 e nota Inpdap del 17/11/2009 (docc. 11, 12 allegati alla propria memoria di costituzione).

3. In esito all'udienza dell'11 luglio 2024, con **ordinanza n. 62/2024**, la Sezione ha ritenuto necessario procedere all'acquisizione di un parere tecnico, demandato alla Ragioneria Territoriale dello Stato, sede di Catanzaro, in ordine alla corretta quantificazione dell'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, e al conseguente calcolo del trattamento pensionistico del ricorrente ai sensi dell'articolo 4 della Legge nr. 206/2004. In particolare, sui seguenti capitoli di prova:

1) quantificare il corretto importo dell'ultima retribuzione annua (ultime 52 settimane) integralmente percepita e maturata dal ricorrente S. M. (omissis) raffrontando tutte le buste paga prodotte dal ricorrente (all. n. 3 al ricorso) con il prospetto elaborato dal Ministero dell'Interno (all. n. 5 alla memoria di costituzione Inps), nonché utilizzando ogni altro documento presente in atti ovvero anche prodotto dalle parti nel contraddittorio davanti all'organo chiamato a rendere il parere, dando evidenza del procedimento di calcolo;

2) muovendo dal dato dell'ultima retribuzione integralmente

percepita, per come determinata in risposta al quesito *sub 1)*, calcolare il trattamento di quiescenza del ricorrente applicando il criterio di calcolo di cui all'art. 4 Legge nr. 206/2004, con specifico riferimento al comma 2 bis del citato art. 4.

4. Con **relazione del 14.03.2025**, la Ragioneria Territoriale dello Stato, dato atto del regolare svolgimento delle operazioni peritali nel pieno contraddittorio tra le parti, rilevate talune incongruenze nei dati che l'Amministrazione di appartenenza del ricorrente (i.e.: Ministero dell'Interno) ha fornito all'INPS, ha concluso nel senso che <<solo il Ministero Interno possa chiarire la correttezza dei dati affluiti su Sistema Informativo INPS>> e che <<la materia del contendere non può essere risolta coi dati esibiti>>.

5. In esito all'udienza del 19.09.2025, con **ordinanza n. 92/25** era ordinata, ai sensi dell'art.160-bis c.g.c., la chiamata in causa del Ministero dell'Interno in p.l.r.p.t. affinché rendesse i dovuti e necessari chiarimenti sulla posizione previdenziale del ricorrente, al fine di consentire alla Ragioneria Territoriale dello Stato il completamento della relazione peritale di cui all'ordinanza n. 62/2024 di questa Sezione, con fissazione della nuova udienza per il giorno 26.02.2026.

6. Il terzo chiamato si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 10.12.2025 confermando i dati comunicati all'INPS e allegando documentazione utile.

7. In data 16.02.2026 parte ricorrente ha depositato una

memoria difensiva e concluso per l'accoglimento della domanda.

8. All'udienza del 16.02.2026, i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa e all'esito, con ordinanza n. 13/2026 era disposto un supplemento di istruttoria da parte della Ragioneria alla luce della documentazione prodotta dal Ministero dell'interno, con termine di 90 giorni e nuova udienza per il 25 giugno 2026, successivamente spostata al 10 settembre 2026.

9. Con relazione integrativa del 13 giugno 2026, la Ragioneria Territoriale dello Stato dava atto della sostanziale differenza di importi così come calcolati dall'INPS (euro 31.206,62) e confermati dal Ministero (che tengono conto del trattamento economico di diritto attribuito all'interessato in corrispondenza della qualifica rivestita - stipendio tabellare, IIS conglobata, indennità di rischio, RIA), ma che non considerano in aggiunta le voci accessorie risultanti dai cedolini paga che il ricorrente ha prodotto e che, per tale motivo, danno luogo a un importo ben maggiore (euro 45.586,98). La relazione ha concluso nel senso che, laddove le voci accessorie fossero da considerare necessarie ai fini del calcolo dell'importo, indubbiamente il ricorrente avrebbe diritto alla riliquidazione nei termini rappresentati col ricorso introduttivo.

10. Con note difensive del 13 luglio 2026, la difesa del ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso in forza del parere reso dalla Ragioneria territoriale dello Stato.

11. Con note del 28 luglio 2026, l'INPS ha ribadito la correttezza del proprio operato, evidenziando che il ricorrente, laddove pretende di avere diritto alla riliquidazione della pensione considerando, quale base del calcolo, tutti gli emolumenti corrispostigli nelle ultime 52 settimane, fa riferimento a una normativa speciale (art. 4, comma 2 della legge n. 206/2004 che, invece, concerne il diritto a pensione immediata riconosciuto a coloro che hanno subito una invalidità permanente pari o superiore all'80%), ma che non è evidentemente applicabile alla fattispecie di giudizio, in cui il ricorrente ha riportato una invalidità pari o superiore al 25% e ha poi proseguito l'attività lavorativa che, secondo la prospettazione dell'INPS, soggiace alla disciplina generale (base pensionabile fissa e continuativa per 12 mensilità).

12. All'udienza del 10 settembre 2026, i procuratori delle parti hanno discusso la causa riportandosi ciascuno ai propri scritti difensivi. All'esito la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Le parti rimettono sostanzialmente al vaglio del giudicante una sola questione sull'esatta individuazione dell'esatta retribuzione annua da porre a base del calcolo che, ove risultasse fondata la tesi del ricorrente, egli avrebbe poi certamente ragione – come confermato anche dalla Ragioneria territoriale dello Stato -

anche sul *quantum* ai fini della riliquidazione dell'importo.

Si tratta cioè di stabilire se le voci accessorie all'emolumento stipendiale delle ultime 52 settimane, non considerate dall'INPS, ma risultanti dai cedolini delle buste paga prodotte dal ricorrente, siano o meno da considerarsi utili ai fini del calcolo della pensione da accordarsi al sig. S., vittima di un attentato di matrice terroristica verificatosi a omissis nel 1993, in conseguenza del quale ha riportato postumi invalidanti permanenti superiori al 25%, con formale riconoscimento dello status di vittima del terrorismo da parte della competente Prefettura.

Orbene, non ci possono essere dubbi sull'ambito soggettivo di applicazione della legge n. 206 del 2004: il S. ha riportato, per effetto dell'evento terroristico, una invalidità superiore al 25%; con i 10 anni figurativi riconosciuti ex Lege, egli ha maturato l'anzianità contributiva massima per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Di qui il diritto al trattamento di quiescenza pari all'<*ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata*>, rideterminata ai sensi dell'art. 2, comma 1, mediante incremento del 7.5% della retribuzione pensionabile.

Su tale aspetto le parti concordano, sicché la questione non si pone.

Dove invece esse divergono è sull'ampiezza del concetto di <ultima retribuzione annua integralmente percepita e

maturata>: se essa comprenda solo le c.d. <voci fisse> (stipendio tabellare, IIS conglobata, indennità di rischio, RIA) come ritenuto dall'INPS, ovvero se in essa debbano ricadere anche le c.d. <voci accessorie> risultanti dai cedolini delle buste paga prodotte, mese per mese, percepite nelle ultime 52 settimane (assegno di specificità, maggiorazioni dell'indennità di rischio, indennità varie collegate al servizio e alle turnazioni, somme esenti fiscalmente ma causalmente collegate al servizio, ratei di tredicesima, arretrati maturati prima, nel periodo giugno 2018/maggio 2019, ma corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro).

Sia il ricorrente che l'INPS richiamano, a chiarimento della questione, la circolare INPS n. 98 del 2016, offrendone una lettura diversa.

Nella cornice della circolare INPS n. 98/2016 i chiarimenti offerti dall'Istituto sulla legge n. 206/2004 sono due: *1) Beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva ex articolo 3 legge 206/2004, in favore di coniuge e figli dell'invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all'evento* e *2) Diritto a pensione immediata ex articolo 4, comma 2 legge 206/2004*.

La fattispecie oggetto di giudizio ha invece un ambito soggettivo più circoscritto, e di cui al comma 2-bis dell'art. 4 cit. che, nella circolare n. 98/2016, ne è investito in questi termini: <<Si precisa che per retribuzione "annua" ai sensi del comma 2-bis

del citato articolo 4 va intesa la retribuzione riferita al periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno in cui si colloca la cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con le ultime 52 settimane lavorate>>.

Dunque, la circolare dell'istituto, nel periodo riferito all'art. 4 comma 2-bis cit. oggetto di giudizio, precisa cosa debba intendersi per retribuzione annua, ma non interviene a chiarire il concetto di <integrità> della retribuzione percepita, che invece è ciò che ora va chiarito.

È nel periodo precedente, riferito all'art. 4, comma 2, che viene esplicitato quanto segue: "Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale. Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento".

Orbene, la difesa dell'INPS ne deduce in buona sostanza che poiché tale precisazione concerne le ipotesi di diritto a pensione immediata per invalidità pari o superiore all'80%, essa non può essere invocata dal ricorrente, che ha invece riportato una invalidità pari o superiore al 25%.

Questo Giudice è di diverso parere.

Occorre infatti prendere atto della circostanza che l'istituto

previdenziale, con la circolare esplicativa predetta, ha inteso – con riferimento alle ipotesi di cui al comma 2-bis che ora interessa, unicamente precisare la nozione temporale (cosa debba intendersi per retribuzione annua), lasciando inalterato il contenuto dell'integrità della retribuzione che, nella medesima circolare, come nella legge n. 206/2004, è ribadito essere il medesimo per qualunque ipotesi, a prescindere dal grado di invalidità o dalla legittimazione ai superstiti.

La stessa circolare richiama inizialmente, ai fini della nozione di integrità, le circolari n. 144 del 2015, n. 263 del 1997 e n. 6 del 2014 e, con riferimento alle ipotesi di pensione immediata e diretta (art. 4, comma 2) espressamente chiarisce che <<Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale. Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento>>.

Da un punto di vista esegetico, se nel periodo successivo l'istituto ha avvertito la necessità di chiarire, per i destinatari come il ricorrente della fattispecie di cui all'art. 4, comma 2-bis, unicamente il concetto di retribuzione annua, ciò lascia chiaramente intendere che la nozione coesistente di *integrità* della retribuzione percepita, ai fini del calcolo del quantum dovuto, rimane inalterato e fissato con le regole generali di cui

alle circolari che lo stesso INPS richiama, e dunque il principio secondo cui sono esclusi dalla base di calcolo unicamente le somme corrisposte all'atto della cessazione a titolo di trattamento, mentre vanno incluse tutte le somme causalmente collegate al servizio <<*anche se non assoggettate a contribuzione*>>.

Orbene, calando tali considerazioni sulla fattispecie di causa, avendo la Ragioneria territoriale dello Stato chiarito che dai cedolini prodotti dal ricorrente si evincono voci accessorie corrisposte e causalmente collegate al servizio reso, esse vanno a integrare certamente la retribuzione annua da prendere a riferimento per il calcolo della liquidazione della pensione del ricorrente, che è di euro 42.406,49, valore che incrementato del 7,5% è pari a euro 45.586,98. Tale importo costituisce perciò, come accertato dalla Ragioneria territoriale dello Stato, la retribuzione pensionabile annua.

Il ricorso, dunque, va accolto e l'INPS condannato a rifondere le differenze pensionistiche arretrate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo (Corte dei conti,

SS.RR., n. 10/2002/QM; art. 167, comma 3, C.G.C.).

2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso introdotto da M. S. contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:

- Accerta e dichiara il diritto di M. S. alla riliquidazione della pensione di quiescenza, nei termini di cui in motivazione;
- Condanna l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentate pro tempore al pagamento delle differenze sui ratei pensionistici arretrati effettivamente dovuti a decorrere dal suo collocamento a riposo, oltre rivalutazione e interessi nei termini di cui in motivazione;
- Condanna l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentate pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del sig. M. S. e che si liquidano in euro 800,00 oltre accessori se dovuti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

IL GIUDICE

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 10.09.2026

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

dott.ssa Francesca Deni

Firmato digitalmente